

BGer 6F 2/2009 vom 20. April 2009

Bundesgericht, 2009-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_2_2009

FR: TF 6F 2/2009 du 20 avril 2009

IT: TF 6F 2/2009 del 20 aprile 2009

Regeste

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale del 21 dicembre 2007 (6B_688/2007) | Diritto penale (in generale)

Erwägungen

E. 1

La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF . L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. I motivi di revisione devono concernere la sentenza federale e non l'antecedente decisione di merito emanata dall'autorità cantonale. Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).

E. 2

Nella fattispecie, l'istante non si prevale esplicitamente di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF. Non invoca alcun vizio di procedura ai sensi dell' art. 121 LTF , in altre parole non sostiene che siano state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale federale o la ricasazione (lett. a), che il Tribunale federale abbia reso una sentenza ultra petita o infra oblata (lett. b), che non abbia giudicato su singole conclusioni (lett. c) oppure ancora che, per svista, non abbia tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). L'istante non richiede la revisione neppure per violazione della CEDU giusta l' art. 122 LTF . D'altronde, nessuna sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato nel caso dell'istante una violazione di suddetta convenzione o dei suoi protocolli. L'istanza in esame non adduce nemmeno altri motivi di revisione ai sensi dell' art. 123 LTF . Certo, nelle oltre 50 pagine dell'istanza, A._____ si proclama vittima di numerose infrazioni penali da parte di altrettanto numerose persone. Tuttavia, non sostiene e neanche tenta di dimostrare che la decisione del 21 dicembre 2007 emanata da questo Tribunale sia stata in qualche modo condizionata da un crimine o un delitto.

E. 3

Nel suo esteso esposto nonché negli ulteriori scritti inviati a questo Tribunale (a prescindere dalla loro ammissibilità), l'istante avanza sospetti sull'onestà e oggettività delle decisioni rese dalle autorità ticinesi. Le critiche formulate potrebbero essere interpretate come pretese violazioni del diritto a un giudice indipendente e imparziale. Sennonché, nella precedente procedura dinanzi al Tribunale federale (6B_688/2007), ella non ha formulato simili censure, limitandosi a prevalersi del diritto di essere sentita, della garanzia della proprietà e della violazione dell' art. 27 CPP /TI. Nuove censure volte a criticare la decisione cantonale non sono ammissibili in una procedura di revisione (v. supra consid. 1) il cui unico oggetto è la sentenza resa dal Tribunale federale. L'istante ribadisce il suo bisogno di accedere all'incarto del procedimento penale contro B._____ concluso con un decreto di non luogo a procedere del 27 novembre 1998, e questo al fine di ottenere informazioni volte a ricompattare la sua eredità e ricostruire l'intero patrimonio. Come visto però non adduce alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF che giustificerebbero di annullare la sentenza 6B_688/2007 del 21 dicembre 2007 con cui il Tribunale federale confermava il rifiuto delle autorità cantonali di concederle la possibilità di visionare l'incarto precitato. Per il resto, A._____ formula varie critiche sulla conduzione di procedimenti penali e civili, su avvocati e autorità e su questioni senza legame con l'oggetto della sentenza 6B_688/2007. Domanda al Tribunale federale di procedere a sequestri e interrogatori, di mandare diffide, di nominare periti, di richiedere documenti ad autorità estere, di effettuare rogatorie come se si rivolgesse a un'autorità di istruzione penale, ciò che il Tribunale federale non è.

E. 4

In definitiva, l'istante non invocando né esplicitamente né implicitamente alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, la sua domanda di revisione dev'essere respinta per quanto ammissibile. La richiesta di nomina di un nuovo patrocinatore non può trovare accoglimento. Nel corso della procedura avviata con il suo scritto dell'11 febbraio 2008 infatti, gli interessi dell'istante sono stati difesi da due diversi avvocati di fiducia che si sono succeduti. L'istante non pretende che essi non abbiano tutelato i suoi diritti. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento dal momento che l'istanza appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.